



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 14/07/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2010, n. 1558

Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo "B" di Ha 25.60.54, sita in agro dei Comuni di Calimera, Carpignano e Melendugno (LE) - c.da "San Biagio". Revoca concessione.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Premesso:

che gli artt. 9 -comma 10 -e 18 della L.R. n.27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 5 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009 e pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, dettano norme per l'istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);

che con delibera n.1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) " Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n.5 del 28.12.2000);

che con DGR n. 2256 del 23.12.2003, veniva istituita la Z.A.C. di tipo "B" di Ha 25.60.54, sita in agro dei Comuni di Calimera, Carpignano e Melendugno (LE) - c.da "San Biagio";

che la Sig.ra Francesca Paulicelli, concessionaria della Z.A.C. in questione, con propria nota del 15.10.2009, agli atti del Servizio Caccia e Pesca Regionale, ha richiesto il rinnovo della concessione della precitata Zona;

Che la Provincia di Lecce, con propria nota prot.n. 85610 del 04.11.2009, ha rappresentato che, ai sensi dell'art. 5 comma 5,lett. a) del R.R. n. 5/2000, la predetta richiesta è stata formulata non in tempo utile e che, pertanto, la stessa deve essere considerata cessata;

che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, nella seduta del 02.03.2010, ha espresso il proprio parere favorevole alla revoca della concessione della Z.A.C. di che trattasi;

che si rende, pertanto, necessario provvedere ai consequenziali adempimenti.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lettera K), della L.R. n.7/97 e dell'art.5 - comma 6 del R.R. n.5/2000.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.:**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- Di non procedere al rinnovo e, conseguenzialmente, revocare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente richiamate e riportate, la concessione dell'istituzione della Z.A.C. di tipo "B" di Ha 25.60.54 sita in agro dei Comuni di Calimera, Carpignano e Melendugno (LE) c.da "San Biagio";

- Di dare mandato alla Provincia di Lecce, competente per territorio, di provvedere per il seguito di competenza ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 27/98 e R.R. n. 5/2000;

- Di pubblicare il presente atto sul BURP;

- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Lecce ed alla Sig.ra Paulicelli Francesca via B. Marra, n. 6 - 730210 Calimera (LE), per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola

---